



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 20/07/2006

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 1970

Regolamento attuativo Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11, art. 2, comma 1, lett. b): "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita".

L'Assessore all'industria Commercio ed Artigianato, Avv. Pietro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Incentivazione, Sviluppo, Promozione attività commerciale, programmazione rete distributiva, confermata dal Dirigente di Settore riferisce:

La legge 1° agosto 2003, n. 11, all'art. 2, prevede che l'attuazione della stessa avvenga attraverso provvedimenti collegati e successivi. In particolare, il comma 1 lett. b) dello stesso articolo prevede l'adozione di un regolamento attuativo della legge avente titolo: "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita".

La Giunta Regionale con deliberazione n. 1340 del 31/08/2004 ha adottato detto regolamento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 44 comma 3 dello Statuto riservandosi ogni ulteriore determinazione a seguito del parere espresso dalla competente C.C.P. Conseguentemente il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. c), dello Statuto, all'emanazione del regolamento che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 105 supplemento del 2/09/2004.

Con nota 10/1546/G del 30/09/2004 il Segretario della Giunta Regionale ha comunicato che la IV Commissione Consiliare in data 23/09/2004 ha espresso parere favorevole in ordine alla citata deliberazione.

Si evidenzia che detto regolamento all'articolo 5 contiene le "Previsioni di nuove strutture" riportate in specifiche singole tabelle. In particolare per le Strutture di Interesse Regionale, Settore non alimentare, la tabella riporta la seguente modalità insediativa: "area commerciale integrata o struttura isolata"

Il successivo articolo 9 "Graduazione nel tempo delle realizzazioni" che contiene lo schema temporale delle previsioni fissate dal succitato articolo 5, per mero errore materiale di trascrizione, al primo rigo, per le previsioni 2004, "interesse regionale" dopo le parole "1 area commerciale integrata provinciale non alimentare" non riporta le parole "o struttura isolata" in conformità con quanto riportato al precedente articolo 5.

Per quanto sopra, si propone di rettificare l'errore materiale contenuto nell'articolo 9 "Graduazione nel tempo delle realizzazioni" riportando, al primo rigo, per le previsioni 2004, "interesse regionale" dopo le parole "1 area commerciale integrata provinciale non alimentare" le parole "o struttura isolata" come correttamente riportato al precedente articolo 5.

Si propone altresì di confermare l'adozione del regolamento, allegato come parte integrante del presente provvedimento, concernente "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita" previsto dalla L.R. 1° agosto 2003, n. 11, ad. 2, lett. d) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 105 supplemento del 2/09/2004.

Copertura finanziaria

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia.

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario e del Dirigente d'Ufficio competente;

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'articolo 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004, "Statuto della Regione Puglia".

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile di Misura e del Dirigente di Settore;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

- di rettificare l'errore materiale contenuto nell'articolo 9 "Graduazione nel tempo delle realizzazioni" riportando, al primo rigo, per le previsioni 2004, "interesse regionale" dopo le parole "1 area commerciale integrata provinciale non alimentare" le parole "o struttura isolata" come corre amen e riportato al precedente articolo 5 del regolamento n. 2 del 01/09/2004 pubblicato sul BURP n. 105 suppl. del 02/09/2004;
- di incaricare il Settore Commercio degli ulteriori adempimenti.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
